

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE Il Responsabile del servizio _____	PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA Il Responsabile del servizio _____
--	--

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo on-line del Comune a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Pianezze,

II SEGRETARIO

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione il _____

IL SEGRETARIO

COMUNE DI PIANEZZE
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Prima Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TA.RI. - ANNO 2014

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventinove** del mese di **luglio** nella sala delle adunanze, convocato mediante lettera d'invito fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del Sindaco sig. VENDRAMIN Luca e la partecipazione della sig.ra CALIULO Angioletta nella sua qualità di Segretario comunale

Fatto l'appello risulta quanto segue.

VENDRAMIN Luca	P
CUMAN Luca	P
CUMAN Mariella	A
CARON Giacinto	P
ZORDAN Giovanni Bruno	P
GUADAGNINI Dario	P

CAROLLO Bruna	P
FANTINELLI Debora	P
PINI Maurizio	P
CARON Silvana	P
FANTINATO Martino	P

PRESENTI N. 10 - ASSENTI N. 1

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha introdotto a partire dal primo gennaio 2013 il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E S.);

VISTO che la legge n. 147/2013 istituisce l'imposta unica comunale la quale si compone tra l'altro di una parte che deve finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che:

- il comma 651 stabilisce che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
- il comma 652 stabilisce che il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 452 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- il comma 1, lettera e-bis) del D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ha aggiunto al comma 652 dell'art. 1 della L. 147/2013 un ultimo periodo che dispone che per gli anni 2014 e 2015: si può non considerare il coefficiente Ka; i limiti minimi e massimi dei coefficienti Kb, Kc e Kd possono essere derogati nella misura del 50%.

VISTO che il nuovo tributo:

- opera in sostituzione della T.A.R. E S. la quale è quindi abrogata;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992;

PRECISATO che:

- i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
- l'articolo 8 del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999 n. 158 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione del consiglio comunale in data odierna viene approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale;
- con deliberazione approvata nella seduta odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 viene portato all'esame per l'approvazione il piano finanziario per l'anno 2014 redatto dal Comune di Pianezze;

DATO ATTO che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal regolamento;

RICHIAMATO l'articolo 13 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale per la parte relativa alla T.A.R.L, nel quale si prevede che:

1. Il comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica richiamate dall'apposito articolo 7 del D.P.R. n. 158/99;
2. Il comune entro il 31 dicembre e comunque non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione, in sede di determinazione delle tariffe, stabilisce:
 - a. la percentuale dei costi da porre a carico delle utenze domestiche e quella a carico delle utenze non domestiche;
 - b. il coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche, entro i limiti minimi e massimi previsti nelle tabelle 2, 3b e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99;

RITENUTO quindi di determinare per l'anno 2014:

1. la percentuale dei costi da porre a carico delle utenze domestiche e quella a carico delle utenze non domestiche, da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, viene determinata in base al gettito del ruolo della tassa rifiuti anno 2013, per cui vengono attribuiti costi per il 77,24% alle utenze domestiche e per il 22,76% alle utenze non domestiche;
2. i coefficienti di produttività ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa come da:
 - allegato A) per le utenze domestiche (coefficienti Ka e Kb), che costituisce parte integrante del presente atto;
 - allegato B) per le utenze non domestiche (coefficienti Kc e Kd), che costituisce parte integrante del presente atto;
3. le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche come da:
 - allegato C) per le utenze domestiche, che costituisce parte integrante del presente atto;
 - allegato D) per le utenze non domestiche, che costituisce parte integrante del presente atto,

determinate sulla base del Piano Finanziario anno 2014 e dei criteri e coefficienti sopra evidenziati, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2014;

VISTI:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27 comma 8 della legge n. 448/2001 il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 19.12.2013, che recita: "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014";
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014, che recita: "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014";
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014, che recita: "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014";

RICHIAMATO infine l'articolo 13 comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in gazzetta ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."

VISTI:

- la legge n. 147/2013;
- il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
- il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.);

RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n.267100, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CON VOTI favorevoli n.;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono da intendersi integralmente riportate;
2. di determinare che per l'anno 2014 la percentuale dei costi da porre a carico delle utenze domestiche e quella a carico delle utenze non domestiche, viene determinata in base al gettito del ruolo della tassa rifiuti anno 2013, per cui vengono attribuiti costi per il 77,24 % alle utenze domestiche e per il 22,76 % alle utenze non domestiche, da coprire attraverso la tariffa TA.RI. dell'anno 2014;
3. di determinare per l'anno 2014 i coefficienti di produttività ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa come da:
 - allegato A) per le utenze domestiche (coefficienti Ka e Kb), che costituisce parte integrante del presente atto;
 - allegato B) per le utenze non domestiche (coefficienti Kc e Kd), che costituisce parte integrante del presente atto;
4. di determinare conseguentemente per l'anno 2014 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti come da:
 - allegato C) per le utenze domestiche, che costituisce parte integrante del presente atto;
 - allegato D) per le utenze non domestiche, che costituisce parte integrante del presente atto,determinate sulla base del Piano Finanziario approvato nella seduta odierna e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2014;
5. di trasmettere telematicamente la deliberazione al ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13 comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 2011 (legge n. 214/2011) e della nota del ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Con separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4' del D.Lgs . 267 12000.

Coefficients per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		KA Coefficiente di della tariffa)		KB Coefficiente proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)			
		KA	KA applicato	<u>KB minimo</u>	<u>KB medio</u>	<u>KB massimo</u>	KB applicato
01:01	Un componente	0,84	0,84	0,60	0,80	1,00	<u>1,00</u>
01:02	Due componenti	0,98	0,98	1,40	1,60	1,80	<u>1,80</u>
01:03	Tre componenti	1,08	1,08	1,80	2,00	2,30	<u>2,30</u>
01:04	Quattro componenti	1,16	1,16	2,20	2,60	3,00	<u>2,60</u>
01:05	Cinque componenti	1,24	1,24	2,90	3,20	3,60	<u>2,90</u>
01:06	Sei o piu' componenti	1,30	1,30	3,40	3,70	4,10	<u>3,40</u>

Coefficients per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche							
Tariffa utenza non domestica		KC Coefficiente potenziale di (per attribuzione parte fissa della			KD Coefficiente di produzione (per attribuzione parte variabile		
		KC minimo	KC massimo	KC applicato	KD minimo	KD massimo	KD applicato
02:01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	<u>0,51</u>	2,60	4,20	<u>4,20</u>
02:02	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	<u>0,80</u>	5,51	6,55	<u>6,55</u>
02:03	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	<u>0,63</u>	3,11	5,20	<u>5,20</u>
02:04	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	<u>0,43</u>	2,50	3,55	<u>3,55</u>
02:05	Alberghi con ristorazione	1,07	1,33	<u>1,07</u>	8,79	10,93	<u>8,79</u>
02:06	Alberghi senza ristorazione	0,80	0,91	<u>0,80</u>	6,55	7,49	<u>6,55</u>
02:07	Case di cura e riposo	0,95	1,00	<u>0,95</u>	7,82	8,19	<u>7,82</u>
02:08	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	<u>1,13</u>	8,21	9,30	<u>9,30</u>
02:09	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	<u>0,58</u>	4,50	4,78	<u>4,78</u>
02:10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11	<u>1,11</u>	7,11	9,12	<u>9,12</u>
02:11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	<u>1,07</u>	8,80	12,45	<u>8,80</u>
02:12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	<u>1,04</u>	5,90	8,50	<u>8,50</u>
02:13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	<u>1,16</u>	7,55	9,48	<u>9,48</u>
02:14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	<u>0,91</u>	3,50	7,50	<u>7,50</u>
02:15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	<u>1,09</u>	4,50	8,92	<u>8,92</u>
02:16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	<u>2,42</u>	39,67	60,88	<u>19,84</u>
02:17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	<u>1,82</u>	29,82	51,47	<u>14,91</u>
02:18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	<u>0,88</u>	14,43	19,55	<u>7,22</u>
02:19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	<u>0,77</u>	12,59	21,41	<u>6,30</u>
02:20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	<u>3,03</u>	49,72	85,60	<u>24,86</u>
02:21	Discoteche, night club	1,04	1,64	<u>1,04</u>	8,56	13,45	<u>8,56</u>

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica		mq	KA Coefficiente di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)		numero utenze esclusi gli immobili accessori	KB Coefficiente proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)		parte fissa della tariffa		parte variabile della tariffa	
			% appl	KA		% appl	KB	tar_fissa	quota fissa	tar_variab e	quota variab.
			01:01	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE		3.423,96	100	0,84	23,42	100	1
01:02	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	15.491,80	100	0,98	95,02	100	1,8	0,435798	6.751,29	106,28746	10.099,43
01:03	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	13.956,01	100	1,08	77,19	100	2,3	0,480267	6.702,61	135,81175	10.483,30
01:04	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	13.357,02	100	1,16	69,56	100	2,6	0,515842	6.890,11	153,52633	10.679,29
01:05	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	2.062,00	100	1,24	12	100	2,9	0,551418	1.137,02	171,2409	2.054,89
01:06	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1.636,00	100	1,3	6	100	3,4	0,578099	945,76	200,7652	1.204,59
01:01	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RID 30% UNICO OCCUPANTE	302	85	0,84	2	85	1	0,31751	95,88	50,191298	100,38
01:03	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RID 25% COMPOSTAGGIO	42,94	100	1,08	0,16	70	2,3	0,480267	20,62	95,068224	15,21
01:01	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RID 30% USO DISCONTINUO-Riduzione per c	174	100	0,84	1	50	1	0,373541	64,99	29,524293	29,52
01:01	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Riduzione unico occupante	6.583,52	85	0,84	46,77	85	1	0,31751	2.090,33	50,191298	2.347,44
01:02	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Riduzione unico occupante	427,54	85	0,98	4,65	85	1,8	0,370428	158,37	90,344337	420,1
01:03	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Riduzione unico occupante	258	85	1,08	2,23	85	2,3	0,408227	105,32	115,43999	257,43
01:04	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Riduzione unico occupante	69	85	1,16	1	85	2,6	0,438466	30,25	130,49738	130,49
01:01	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Riduzione unico occupante-Riduzione per	12.081,00	85	0,84	64	55	1	0,31751	3.835,83	32,476722	2.078,51
01:02	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Riduzione unico occupante-Riduzione pe	310	85	0,98	2	55	1,8	0,370428	114,83	58,458101	116,91
01:03	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Riduzione unico occupante-Riduzione pe	408,48	85	1,08	2,38	55	2,3	0,408227	166,75	74,696462	177,77
01:02	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Riduzione uso discontinuo	471,68	80	0,98	4,76	80	1,8	0,348638	164,44	85,029965	404,74
01:03	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Riduzione uso discontinuo	600	80	1,08	4	80	2,3	0,384214	230,52	108,6494	434,59
01:04	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Riduzione uso discontinuo	302,27	80	1,16	1,73	80	2,6	0,412674	124,73	122,82106	212,48
01:01	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Riduzione uso discontinuo-Riduzione uni	55	65	0,84	1	65	1	0,242801	13,35	38,381581	38,38
01:02	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Riduzione uso discontinuo-Riduzione pe	296	80	0,98	2	50	1,8	0,348638	103,19	53,143728	106,28
01:03	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Riduzione uso discontinuo-Riduzione pe	252	80	1,08	1	50	2,3	0,384214	96,82	67,905874	67,9
01:04	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Riduzione uso discontinuo-Riduzion	84	80	1,16	1	50	2,6	0,412674	34,66	76,763163	76,76
01:01	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Riduzione per compostaggio	5.125,06	100	0,84	28,71	70	1	0,373541	1.914,42	41,33401	1.186,69
01:02	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Riduzione per compostaggio	33.369,52	100	0,98	162	70	1,8	0,435798	14.542,37	74,401219	12.052,99
01:03	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Riduzione per compostaggio	19.378,00	100	1,08	96,7	70	2,3	0,480267	9.306,61	95,068224	9.193,09
01:04	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Riduzione per compostaggio	16.635,13	100	1,16	78,81	70	2,6	0,515842	8.581,09	107,46843	8.469,58
01:05	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Riduzione per compostaggio	6.577,19	100	1,24	30,53	70	2,9	0,551418	3.626,78	119,86863	3.659,58
01:06	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-Riduzione per compostaggio	2.986,06	100	1,3	11,91	70	3,4	0,578099	1.726,23	140,53564	1.673,77
01:01	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Riduzione per compostaggio-Riduzione un	929,86	85	0,84	4,42	55	1	0,31751	295,23	32,476722	143,54
01:02	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Riduzione per compostaggio-Riduzione u	75,33	85	0,98	0,7	55	1,8	0,370428	27,9	58,458101	40,92
01:02	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Riduzione per compostaggio-Riduzione u	637	80	0,98	4	50	1,8	0,348638	222,08	53,143728	212,57
01:03	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Riduzione per compostaggio-Riduzione u	299	80	1,08	2	50	2,3	0,384214	114,87	67,905874	135,81

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche										
Tariffa utenza non domestica		mq	KC Coefficiente potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)		KD Coefficiente di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)		parte fissa della tariffa		parte variabile della tariffa	
			% appl	KC	% appl	KD	tar_fissa	quota_f	tar_variabile	quota_v
02:01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, ECC.	0	100	0,51	100	4,20	0,552083	-	0,616037	-
02:02	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	112	100	0,8	100	6,55	0,865423	96,93	0,96008	107,53
02:03	STABILIMENTI BALNEARI	0	100	0,63	100	5,20	0,681879	-	0,762594	-
02:04	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	167	100	0,43	100	3,55	0,465165	77,68	0,520349	86,90
02:05	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	100	1,07	100	8,79	1,157459	-	1,288355	-
02:06	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	100	0,8	100	6,55	0,865690	-	0,960373	-
02:07	CASE DI CURA E DI RIPOSO	0	100	0,95	100	7,82	1,027809	-	1,146355	-
02:08	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	744	100	1,13	100	9,30	1,22241	909,47	1,363168	1.014,20
02:09	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	82	100	0,58	100	4,78	0,627432	51,45	0,700639	57,45
02:10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	2.001,49	100	1,11	100	9,12	1,200775	2.403,34	1,336784	2.675,56
02:11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	334	100	1,07	100	8,80	1,157503	386,61	1,289879	430,82
02:12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA)	1.922,00	100	1,04	100	8,50	1,12505	2.162,35	1,245906	2.394,63
02:13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	245	100	1,16	100	9,48	1,254864	307,44	1,389552	340,44
02:14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	12.240,00	100	0,91	100	7,50	0,984419	12.049,29	1,099329	13.455,79
02:15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	678	100	1,09	100	8,92	1,179139	799,46	1,307468	886,46
02:16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	432	100	2,42	100	19,84	2,617906	1.130,94	2,908092	1.256,30
02:17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	0	100	1,82	100	14,91	1,966869	-	2,183282	-
02:18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM	445	100	0,88	100	7,22	0,951965	423,62	1,058287	470,94
02:19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0	100	0,77	100	7,22	0,833258	-	0,923753	-
02:20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	103	100	3,03	100	24,86	3,277791	337,61	3,643908	375,32
02:21	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	0	100	1,04	100	8,56	1,125050	-	1,254689	-